



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 101 ANNO 2017

SEDUTA DEL 23/06/2017 ORE 12:00

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE OSSERVAZIONI DEL COMUNE IN MERITO AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) - VARIANTI GENERALI 2016 - ADOTTATI RISPETTIVAMENTE CON DELIBERE C.C. N.26/2016 E N.27/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 12:00 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
CONTINI GIANCARLO	PRESENTE	
LEONI GIANARTURO	PRESENTE	
CAPELLI STEFANO	PRESENTE	
GUARESCHI ELISA	PRESENTE	
MARCHESI MARZIA		ASSENTE

Totale presenti: n. 4

Totale assenti : n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE OSSERVAZIONI DEL COMUNE IN MERITO AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) - VARIANTI GENERALI 2016 - ADOTTATI RISPETTIVAMENTE CON DELIBERE C.C. N.26/2016 E N.27/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/04/2016 si procedeva ad adottare il Piano Strutturale Comunale (PSC) – Variante generale 2016, ai sensi degli artt. 28 e 32 della L.R. n.20/2000 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 19/04/2016 si procedeva ad adottare il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) – Variante generale 2016, ai sensi degli artt. 29 e 33 della L.R. n.20/2000 e s.m.i.;
- gli elaborati del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio Urbanistico adottati, compresi, quindi, anche gli elaborati della ValSat e della Sintesi non tecnica (per le procedure disposte dall'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e dall'art. 5 della Legge Regionale 20/2000), sono stati depositati presso la sede del Comune per sessanta giorni consecutivi dal 1 giugno 2017, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per la libera consultazione e per la formulazione delle osservazioni;
- sono pervenute, da parte di soggetti privati e imprese, n.6 osservazioni relative al Piano Strutturale Comunale (PSC) e n.10 osservazioni relative al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - alcune delle quali fuori termine e che saranno oggetto di specifiche controdeduzioni secondo le indicazioni fornite al team di professionisti incaricati della redazione dei Piani;
- sono pervenute altresì le riserve della provincia di Parma e le osservazioni di ARPAE, rimandate alle valutazioni del team incaricato e dell'ufficio urbanistica per la predisposizione dei documenti consequenti;

VISTO il documento allegato riguardante le osservazioni, di carattere tecnico e politico, al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) -Varianti Generali 2016, redatte dall'assessore e dal responsabile all'urbanistica del comune;

RILEVATO che nell'elaborazione delle osservazioni è stata posta particolare attenzione alla chiarezza degli elaborati cartografici e delle norme, per facilitare la loro lettura e ridurre al minimo i dubbi interpretativi e la discrezionalità degli operatori; inoltre si è cercato di semplificare le procedure di attuazione delle previsioni urbanistiche e di inserire modifiche ai piani finalizzate a favorire il recupero del patrimonio edilizio e a incentivare la crescita delle attività economiche e del turismo;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

RITENUTO di sottoporre le osservazioni alla Giunta Comunale per una loro formale condivisione politica, prima di trasmetterle al team di professionisti incaricati per il recepimento all'interno degli strumenti urbanistici adottati;

VISTA la Legge Regionale 24/03/2000, n.20, e successive modifiche e integrazioni

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da parte del Responsabile dell'Area 4 (Territorio e Sviluppo Produttivo), arch. Roberta Minardi;

RILEVATO che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi del menzionato art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge ,

DELIBERA

DI CONDIVIDERE le osservazioni allegate alla presente deliberazione, riguardanti il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) -Varianti Generali 2016- adottate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 e n.27 del 19/04/2017;

DI DARE ATTO che le predette osservazioni, predisposte dall'assessore e dal responsabile del servizio urbanistica del Comune di Busseto, comprendono sia tematiche di carattere tecnico sia di carattere politico e che, oltre a risolvere alcuni aspetti di dettaglio volti a ridurre al minimo dubbi interpretativi e discrezionalità, sono finalizzate a semplificare le procedure di attuazione delle previsioni urbanistiche, a favorire il recupero del patrimonio edilizio e a incentivare la crescita delle attività economiche e del turismo;

DI RILEVARE che il presente atto ha natura di indirizzo politico nei confronti del team di professionisti che ha elaborato i piani e che il documento delle osservazioni verrà loro formalmente trasmesso per il recepimento all'interno degli strumenti urbanistici adottati;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è l'arch. Roberta Minardi;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA (art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO PER LE OSSERVAZIONI DEL COMUNE IN MERITO AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) - VARIANTI GENERALI 2016 - ADOTTATI RISPETTIVAMENTE CON DELIBERE C.C. N.26/2016 E N.27/2017.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 23/06/2017

Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

**Deliberazione di Giunta Comunale
N. 101
DEL 23/06/2017**

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE OSSERVAZIONI DEL COMUNE IN MERITO AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) - VARIANTI GENERALI 2016 - ADOTTATI RISPECTTIVAMENTE CON DELIBERE C.C. N.26/2016 E N.27/2017.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA


Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/06/2017 al 12/07/2017

Busseto li 27/06/2017

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA



OSSERVAZIONE A PSC E RUE. VARIANTI 2016.
ALLEGATO 1



COMUNE DI BUSSETO
PROVINCIA DI PARMA
SERVIZIO TERRITORIO
E SVILUPPO PRODUTTIVO
Piazza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)
Tel. 0524 931719 – Fax 0524 92360



Busseto, 23/06/2017

OGGETTO: Piano Strutturale Comunale. Variante generale 2016; Regolamento urbanistico Edilizio. Variante Generale 2016. OSSERVAZIONI.

Le osservazioni riportate nel presente documento sono relative alle Varianti Generali 2016 al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 e n.27 del 19/04/2017

Le tematiche affrontate nelle osservazioni sono state ampiamente discusse nei diversi incontri tecnico/politici intercorsi nell'ultimo anno con i redattori del Piano e sono qui sintetizzate in unico documento che comprende le proposte di modifica o adeguamento di carattere tecnico e “politico”. Preme sottolineare che nell'elaborazione delle osservazioni ai piani adottati è stata posta particolare attenzione alla chiarezza degli elaborati cartografici e delle norme per facilitare la loro lettura e ridurre al minimo i dubbi interpretativi e la discrezionalità degli operatori; inoltre si è cercato in più parti di semplificare le procedure di attuazione delle previsioni urbanistiche e di inserire modifiche ai piani finalizzate a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e a incentivare la crescita delle attività economiche e del turismo.

Il documento, condiviso con l'assessorato all'urbanistica, viene proposto alla Giunta Comunale per una sua condivisione e sarà trasmesso al team di tecnici incaricati per il formale recepimento negli elaborati dei piani.

OSSERVAZIONI PSC

- 1) la tavola T02 “*Carta della rete ecologica e classificazione ambientale del territorio*” risulta di difficile lettura ed in particolare alcuni tematismi, non sembrano univocamente individuati; si ritiene opportuno modificare le modalità di rappresentazione degli ambiti oggetto di tutele ambientali derivanti dal PTCP (art.27): Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; ZPS; Progetti di tutela, recupero e valorizzazione; Analoghi problemi si è riscontrato con la “*Classificazione ambientale del territorio*” i cui retini utilizzati, molto simili tra loro, sono difficilmente leggibili nella tavola. Si evidenzia inoltre che non si trova riscontro dei “corsi d'acqua secondaria meritevoli di tutela”.
- 2) nelle tavole T03-T03a “*Classificazione del territorio*”, si evidenziano errori nell'identificazione di alcune dotazioni territoriali; in particolare non vengono riportate le attrezzature e spazi collettivi nei comparti Canale-Arduini, Peep, inoltre si segnalano altre imprecisioni riguardo a strade e spazi collettivi che vengono puntualmente evidenziate nella planimetria allegata. Di conseguenza dovranno essere allineate anche le tavole T04-T04a del PSC e le tavole T01-T01a del RUE.
- 3) la tavola T05 risulta di difficile lettura, in particolare si evidenzia che:

- non è chiaramente identificato il perimetro “Progetto di tutela, recupero e valorizzazione proposto” disciplinato dall’art. 41 delle NTA del PSC;
 - non è chiaramente identificato il perimetro “Bonifica storica” (art.39);
 - risultano di difficile lettura le identificazioni delle “fasce di rispetto” dei corsi d’acqua, delle strade, autostrada, ferrovia, alta velocità, le fasce del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), i dossi meritevoli di tutela, le bonifiche storiche;
 - occorre riportare con maggiore precisione le fasce di 150 mt. di tutela dei corsi d’acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004 e verificarne le interruzioni in corrispondenza dei centri abitati (aree A e B) ai sensi dell’art.142 D.Lgs 42/2004;
 - manca l’identificazione delle linee elettriche di media tensione; in mappa sono riportate solo le linee di alta tensione.
 - non sono individuate in mappa le stazioni radio mobile di Via Berlioz e del Municipio.
- 4) L’art. 30 delle NTA riguardante i corsi d’acqua meritevoli di tutela rimanda all’art.12 bis delle Norme del PTCP che, tuttavia, non specifica con precisione ciò che è vietato ma individua ciò che è consentito “..... è comunque consentito qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico vigente”. Si ritiene opportuno ripristinare la norma come già formulata all’art. 17 delle NTA del vigente PSC.
- 5) Con deliberazione n.5 del 16/02/2017 il Consiglio Comunale ha espresso l’indirizzo di modificare la classificazione di un terreno di proprietà comunale sito a Busseto in via Respighi, distinto al Foglio n.11, mappale 152 della sup. di mq. 660. Tale terreno è inserito nel tessuto consolidato ed è classificato “Ambito residenziale diffuso R1”, tuttavia per collocazione, dimensioni e vincoli strutturali che di fatto ne limitano l’edificazione, si ritiene più consona una classificazione dell’area a verde pubblico a servizio del quartiere, da dotare con attrezzature di arredo urbano e piantumazioni.

OSSERVAZIONI AL RUE

TAVOLE

- 1) nella tavola T01 – T01a: non è stato correttamente perimetrato l’ambito residenziale di impianto unitario R4 – Balsemano 2.
- 2) nella tavola T01 – T01a: l’ambito posto in via Consolatico Superiore, nel quale risulta insediata un’attività di trasformazione di prodotti agricoli (Emiliana Conserve) è identificato quale “ambito produttivo per attività specifiche P2”, ma non viene contrassegnato con un numero identificativo e non viene menzionato nel corrispondente art. 71 delle NTA del RUE, pertanto con tale classificazione risulta privo di una specifica disciplina; poichè l’area è ormai quasi satura, si ritiene non necessiti di una specifica normativa e pertanto si propone di modificarne la destinazione urbanistica, classificandola P1- Ambito Produttivo di cui all’art.70 del RUE.

NTA del RUE:

Art. 24 – “Aree scoperte e arredi da giardino”.

- al comma 2 lettera b) Gazebodotato di copertura leggera (teli e pannelli)..... si propone di sostituire la parola “pannelli” con la parola “tende”, ciò al fine di evitare che strutture realizzate come “arredo da giardino” possano costituire delle vere e proprie costruzioni (a tale proposito si rimanda alla diversa giurisprudenza), che potrebbero generare contenziosi tra privati in materia di distanze dai confini di proprietà, con l’inevitabile coinvolgimento del Comune.
- al comma 6 si propone di inserire l’indicazione della distanza minima di mt.1,50 dal confine di proprietà dei manufatti in continuità con il vigente Regolamento.

Art. 27, comma 2;

- relativamente al recupero abitativo dei sottotetti esistenti di cui alla L.R. 11/1998 appare ingiustificata l'esclusione degli edifici sottoposti ad interventi di restauro e ricadenti all'interno dell'ambito storico (lettera c) e di quelli classificati come bene culturale dal PSC (lettera d) che pertanto non potrebbero beneficiare della deroga prevista dalla normativa regionale per le altezze applicabile sugli altri fabbricati. Si ritiene che negli edifici sottoposti ad interventi di Restauro e ricadenti all'interno dell'Ambito storico e in quelli classificati come Bene Culturale, possa essere ammesso il recupero abitativo dei sottotetti con le altezze minime dei locali stabiliti dalla L.R. 11/1998 e s.m.i. purché vengano rispettati i requisiti igienico sanitari, di rendimento energetico ed i rapporti aeroilluminanti, e che negli interventi di recupero ci si attenga alle specifiche disposizioni edilizie inerenti alla relativa categoria d'intervento e alle prescrizioni della Soprintendenza.

Art. 29: *Utilizzo degli edifici per attività di culto.*

- non si condivide la previsione di attività di culto all'interno delle aree produttive; ritiene infatti che le attività di culto debbano potersi insediare unicamente in aree appositamente destinate a tali funzioni, aventi adeguati requisiti dimensionali, spazi viabilistici e di sosta. Si propone, pertanto, lo stralcio dei commi 2, 3 4 del presente articolo.

Art. 31: *Dotazione di parcheggi pertinenziali.*

- al comma 2, per le attività commerciali si rimanda alle disposizioni della Delibera del Consiglio Regionale n. 1253/1999. Tuttavia si ritiene necessario puntualizzare che per gli esercizi di vicinato si applicano le medesime dotazioni richieste per le funzioni residenziali; inoltre, per favorire la lettura dell'articolo, si ritiene utile richiamare specificatamente le deroghe indicate ai successivi artt. 48, comma 5 e 49, comma 3 nei quali è previsto che per gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi che ricadono all'interno dei centri storici (centri commerciali naturali) non si applicano le disposizioni in materia di parcheggi privati.

Art. 32. Destinazioni d'uso:

- tra le categorie di commercio previste, si ritiene opportuno introdurre i “complessi commerciali di vicinato”, come definiti dal punto 1.7 della delibera C.R. n. 1253/1999 che si propone di inserire all'interno delle destinazioni d'uso ammesse nel centro storico. Si propone inoltre di eliminare la dizione “Parco commerciale” inserita negli articoli 70,71 e 76, che non trova riscontro tra le destinazioni elencate nell'art.32.

Art. 34 comma 4:

- il D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 106 del 12/07/2011, all'art. 5 comma 13 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi che non comportano modifiche agli strumenti urbanistici in vigore, pertanto si ritiene opportuno, per analogia, attribuire al medesimo organo la competenza all'approvazione dei Progetti Plano-volumetrici.

Art. 35 comma 2:

- per favorire e sostenere la realizzazione delle strade ciclo-pedonali all'interno dei piani urbanistici attuativi, si suggerisce di prevedere che, in deroga a quanto indicato al comma 2, le relative aree saranno computate alla stregua delle aree verdi.

Art. 40

- il comma 1 e il comma 2 sostanzialmente si ripetono e si ritiene opportuno accorpare le relative previsioni.

Art. 51.1

- comma 5: in coerenza con l'inserimento all'art.32 dei "complessi commerciali di vicinato" si propone di adeguare, di conseguenza, il comma 5, aggiungendo che, in caso di centri commerciali di vicinato, i singoli negozi/ esercizi pubblici dovranno essere dotati di collegamenti funzionali e di servizi comuni.

Art. 51.2

- comma 3: si propone di inserire un'altra fattispecie: progetti di recupero finalizzati all'utilizzo degli immobili per funzioni di carattere pubblico, prevedendo che i progetti debbano essere sottoposti alla Giunta Comunale al fine del riconoscimento dell'interesse pubblico.

Art. 53

- al fine di rendere più cogenti le norme regolamentari di decoro delle costruzioni, si ritiene necessario recepirle all'interno del RUE, ripristinando l'art. 98 del RUE vigente che potrà essere inserito in coda all'articolo 53 o collocato in altra posizione delle norme ritenuta più adeguata.

Art. 66 – “Ambito residenziale di valorizzazione R3”.

- si ritiene utile ripristinare le previsioni di tutela (decoro degli edifici) già individuate all'art. 42 del previgente RUE, anziché rimandare le stesse ad uno specifico regolamento, ciò per favorire una più facile lettura delle norme ed il puntuale rispetto delle prescrizioni da parte dei professionisti.

Art. 68

- si ritiene utile eliminare il comma 9) al fine di evitare ripetizioni e contrasto con altre norme contenute nel RUE.

Art. 79

- comma 2, lett. a), comma 3, lett.a), comma 4, lett.a): tra le destinazioni d'uso ammesse negli ambiti rurali per gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano, non connessi all'attività agricola, si propone di eliminare la dizione "ricettivo nelle forme dell'agriturismo" (trattandosi di destinazione direttamente connessa con le funzioni agricole) e si propone di aggiungere la dizione "ricettivo nelle forme di ospitalità quali strutture ricettive extra alberghiere e strutture ricettive all'aria aperta"; ciò contribuirà a favorire il recupero di edifici sparsi non più connessi con le attività agricole e a fornire occasioni per l'avvio di nuove attività ricettive che possano sfruttare favorevolmente la valenza turistica del territorio.

Art. 80

- comma 7, lett. a) : anche in questo caso, per le medesime motivazioni sopra esposte, si propone di sostituire la dizione "è ammesso l'insediamento di attività ricettive anche diverse dalle forme di agriturismo con la dizione "è ammesso l'insediamento di attività ricettive extra alberghiere";

Art. 82 comma 3:

- il recupero per uso residenziale del patrimonio edilizio esistente con originaria funzione agricola può rappresentare un'opportunità di salvaguardia degli elementi caratteristici del paesaggio agricolo solo se limitato a fabbricati di tipo tradizionale (ad esempio fienili e stalle tradizionali) e non anche a fabbricati agricoli in tutto o in parte prefabbricati o comunque di tipologia non tradizionale; per tale motivo si propone di aggiungere all'inizio del comma 3 il seguente punto: *gli interventi di recupero ad uso residenziale di edifici con originaria funzione agricola sono ammessi solo sui fabbricati di tipo tradizionale, con esclusione delle*

strutture in tutto o in parte prefabbricate o comunque di tipologia non tradizionale.

Art. 83:

- comma 2: si propone di estendere la possibilità di demolizione e ricostruzione su altro sedime anche nel caso gli edifici esistenti alla data di adozione siano posti tra loro ad una distanza inferiore a quella prevista dal presente regolamento e limitatamente al raggiungimento di tale distanza minima.

Art. 86:

- in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni regionali (art. A19 L.R. 20/2000 e art. 42 del PTCP) e con l'intento di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento delle aziende agricole presenti sul territorio, che possono rappresentare una importante opportunità di crescita economica del settore e favorire nuove occupazioni, si ritiene utile introdurre all'interno dell'articolo 86 l'istituto del “*Programma di Riconversione Aziendale*” (ex Piano di Sviluppo Aziendale) prevedendone la regolamentazione e la possibilità di superamento degli indici. Si propone l'inserimento della seguente norma:

“La realizzazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale o produttivo agricolo, o attrezzature di servizio e assimilabili o per attività zootecniche, è ammessa in ragione di programmi finalizzati a favorire lo sviluppo ambientale sostenibile delle aziende agricole, mediante interventi edilizi volti ad assicurare adeguate dotazioni infrastrutturali per l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, qualora le nuove esigenze connesse all'attività aziendale non siano soddisfacibili attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; la richiesta di realizzazione di nuove costruzioni rurali, con esclusione degli ampliamenti fino al 20% degli edifici aziendali esistenti, dovrà essere corredata del Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'attività agricola (PRA) che ha la funzione di comprovare il rapporto tra l'intervento e l'attività aziendale, verificando che le opere previste siano coerenti con l'obiettivo di miglioramento della competitività dell'azienda agricola.

Qualora gli indici e i parametri dimensionali successivamente esposti non risultino sufficienti a soddisfare i fabbisogni insorgenti derivati dagli obiettivi e dalle esigenze produttive dell'azienda agricola, il Programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola (PRA) sarà sottoposto al Consiglio Comunale al fine della concessione della deroga necessaria per il superamento degli indici.

Il Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'attività agricola dovrà essere presentato contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire, e, oltre agli elaborati previsti per il suddetto titolo edilizio, dovrà essere composto dai seguenti elementi:

- 1) *planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con relativi indirizzi produttivi, riparto colturale ed infrastrutturale di servizio;*
- 2) *planimetrie dei fabbricati esistenti e di progetto con la specificazione delle dimensioni e delle destinazione d'uso;*
- 3) *relazione tecnico-economica che evidenzi:*
 - *la situazione aziendale prima della realizzazione degli investimenti, con l'indicazione dell'ubicazione, della dimensione dell'azienda, dell'indirizzo e ciclo produttivo, dell'appartenenza ad una specifica filiera produttiva, della consistenza occupazionale specificando gli occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonché gli occupati già residenti sul fondo e le esperienze lavorative e formative maturate dall'imprenditore;*
 - *l'indicazione delle produzioni, e quindi della produzione linda vendibile, specificate per le quote destinate all'autoconsumo, per il mercato o per il conferimento a cooperative agricole o altre forme associate, e con l'indicazione delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si chiede l'edificazione;*
 - *le strategie di sviluppo dell'azienda con riferimento ai miglioramenti tecnici, economici, organizzativi, di mercato, alla sostenibilità ambientale, in rapporto con gli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda e di miglioramento della competitività*

aziendale;

- *la descrizione degli investimenti previsti: tipologia, costo, caratteristiche tecniche, finalità, elementi di innovazione introdotti rispetto alla situazione in essere, con particolare riferimento al programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati di nuova costruzione, all'obiettivo di reddito previsto per gli occupati presenti azienda alla fine del piano;*
 - *gli orientamenti produttivi prescelti, i mezzi e gli strumenti messi in atto per realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programmati;*
 - *le condizioni di commercializzazione previste;*
 - *il programma di investimenti e il piano dei finanziamenti;*
 - *la descrizione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica legati alla realizzazione degli investimenti e necessari quali compensazioni territoriali ove prescritti.*
- 4) *Specifica richiesta di deroga qualora si debbano superare gli indici di cui ai successivi punti”.*

Art. 85

- al fine di garantire maggiore chiarezza di lettura dei requisiti che devono possedere i soggetti legittimati ad operare in ambito agricolo, ed in particolare per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza agricola, si propone la reintroduzione di quanto specificato nell'art.53 del RUE vigente riguardante i requisiti soggettivi – qualifica di imprenditore agricolo.

Art. 87, comma 5:

- il parametro previsto per gli allevamenti aziendali di bovini – bufalini – equini – ovini – 90 mq ogni ettaro di superficie agricola- appare piuttosto basso, in relazione alle reali esigenze imposte dalle normative sul benessere animale ed alle normali pratiche di conduzione dei fondi e degli allevamenti agricoli; anche i regolamenti dei comuni limitrofi fissano parametri più elevati per gli analoghi allevamenti e gli operatori hanno più volte sollecitato una revisione di tale parametro. Sulla scorta delle esigenze rilevate nel corso degli anni, si propone di innalzare da 90 a 200 mq. per ogni ettaro tale parametro.

Per le motivazioni già sopra espresse relativamente agli artt. 53 e 66 si propone:

- di reinserire l'art.99 del RUE vigente all'interno del TITOLO IV del RUE adottato.
- di sostituire gli artt. dal 111 al 138 del RUE adottato con gli artt. dal 71 al 101 del RUE vigente.
- di inserire un nuovo articolo nel quale venga specificato che le norme che regolano l'ambiente urbano sono integrate con il Regolamento del decoro urbano da adottarsi con specifico atto.

L'assessore all'urbanistica
Gianarturo Leoni

La responsabile del servizio urbanistica
Roberta Minardi